Estratto

32.dianoia

Rivista di filosofia

anno XXVI, giugno 2021

Mucchi Editore

32.dianoia

Rivista di filosofia
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
dell'Università di Bologna

Mucchi Editore

dianoia
Rivista di filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna fondata da Antonio Santucci†

Direttrice Mariafranca Spallanzani
Vicedirettrice Marina Lalatta Costerbosa

Comitato di direzione Alberto Burgio, Francesco Cerrato, Vittorio d'Anna, Diego Donna, Franco Farinelli, Carlo Gentili, Gennaro Imbriano, Manlio Iofrida, Marina Lalatta Costerbosa, Mariafranca Spallanzani.

Comitato scientifico Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de Madrid), Lorenzo Bianchi (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"), Carlo Borghero (Università di Roma "La Sapienza"), Dino Buzzetti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Giuseppe Cambiano (Scuola Normale Superiore di Pisa), Pietro Capitani (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Claudio Cesa † (Scuola Normale Superiore di Pisa), Raffaele Ciafardone (Università degli Studi di Chieti e Pescara), Michele Ciliberto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Giambattista Gori (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Lucian Hölscher (Ruhr-Universität Bochum), Giorgio Lanaro† (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Catherine Larrère (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Ernst Müller (Humboldt-Universität zu Berlin), Paola Marrati (Johns Hopkins University - Baltimore), Gianni Paganini (Università del Piemonte Orientale), Paolo Quintili (Università di Roma, "Tor Vergata"), Johannes Rohbeck (Technische Universität Dresden), Ricardo Salles (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Falko Schmieder (Leibniz-Zentrum für Literatur - und Kulturforschung Berlin), Maria Emanuela Scribano (Università "Ca' Foscari" di Venezia), Giovanni Semeraro (Universidade Federal Fluminense), Stefano Simonetta (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Alexander Stewart (Lancaster University), Walter Tega (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Luc Vincenti (Université Paul Valéry, Montpellier 3), John P. Wright (Central Michigan University), Günter Zöller (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Comitato di redazione Alessandro Chiessi, Diego Donna, Roberto Formisano, Gennaro Imbriano, Gabriele Scardovi, Piero Schiavo.

Direzione e redazione Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna
info@dianoia.it

I manoscritti devono essere inviati per posta elettronica alla redazione della rivista. La loro accettazione è subordinata al parere favorevole di due referee anonimi. Le norme tipografiche e le modalità d'invio dei contributi sono scaricabili dalla pagina web della rivista:
http://www.dianoia.it/

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa): Italia € 60,00; Estero € 85,00;
numero singolo € 30,00 (più spese di spedizione); numero singolo digitale € 22,00
versione digitale € 47,00; digitale con IP € 56,00; cartaceo e digitale (Italia) € 71,00; cartaceo e digitale (Italia) con IP € 80,00; cartaceo e digitale (estero) € 96,00; cartaceo e digitale (estero) con IP € 105,00.
La fruizione del contenuto digitale avviene tramite la piattaforma www.torrossa.it

Registrazione del Tribunale di Modena n. 13 del 15/06/2015
ISSN 1125-1514 - ISSN digitale 1826-7173

Grafica e impaginazione STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI).

© STEM Mucchi Editore - 2021

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore

32. dianoia

Saggi

7 Carmen Di Lorenzo, *Filolao fonte del* Filebo *di Platone?*

19 Stefano Simonetta, *Un Dio, due vicari. La dottrina del dualismo dei poteri nell'Europa latina medievale*

37 Roberto Levoni, *Politica e religione, scienza e ragione. Koerbagh e Spinoza a confronto*

53 Gaetano Antonio Gualtieri, *La filosofia di Giambattista Vico fra ontologia della prassi e concetto di libertà*

69 Fabiana Fraulini, *Nobiltà, giurisdizioni signorili, parlamenti. La monarchia moderata nell'*Esprit des lois

83 Manuel Fiori, *L'inconscio: un problema "kantiano"?*

103 Paolo Murrone, *La gestualità politica della filosofia: sulle origini del concetto di critica nel primo Marx (1837-1841)*

119 Romano Martini, *Produzione, astrazione e rapporti sociali. Il metodo marxiano per la critica dell'economia politica*

143 Claudio Davini, *Evoluzionismo e anti-darwinismo: la posizione di Charles S. Peirce*

161 Adamas Fiucci, *"Una potenza irresistibile modificatrice della vita": l'abitudine nella dissertazione medico-filosofica di Pietro Dagna*

177 Massimiliano Muci, *Nishida Kitarō's* Pure Experience *and its Relationship with Transcendental Philosophy*

197 Paola Puggioni, *Walter Benjamin: allegoria e linguaggio sovrano*

213 Philipp Rauh, *Psychiatry and Nazism. The Role of Dr. Berthold Kihn*

231 Giulio Greco, *Dialettiche dell'Illuminismo. Una ricognizione del dibattito storiografico sull'«Illuminismo radicale»*

Note

249 Marina Lalatta Costerbosa, *Anche un azzeccagarbugli ha bisogno della filosofia*

255 Diego Donna, *Sulle "istruzioni" di Giovanni Leghissa lettore di Niklas Luhmann*

261 *Recensioni*

289 *Gli autori*

Note

Anche un azzeccagarbugli ha bisogno della filosofia

Marina Lalatta Costerbosa

Si dice spesso che un libro ha diversi piani di lettura possibili. Questo vale sicuramente per l'ultimo di Massimo La Torre, *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*[1].

Il primo livello di lettura, subito evidente, è quello della ricostruzione del dibattito giusifilosofico dopo Hart, punto di svolta non casuale, naturalmente, per una molteplicità di ragioni. Per la revisione interna del concetto giuspositivistico del diritto, per la problematizzazione del rapporto tra diritto e morale, per il ruolo del riconoscimento sociale nella definizione stessa di diritto; solo per ricordarne alcune.

Il secondo piano di lettura è quello della pluralità di prospettive di riflessione, non esclusivamente legate al tema portante del libro, e più in generale riguardanti questioni decisive per la filosofia del diritto e la filosofia politica e morale. Pensiamo innanzitutto al tema della deliberazione pubblica, a quello della critica e dei limiti della forma statuale del potere, connessi al tema della democrazia, vista non come mero metodo, ma come «istituzionalizzazione di un discorso nel quale la correttezza dei risultati non è data dal consenso di fatto, bensì dal rispetto di certi principi sostanziali di equità, di *fairness*»[2]. Ma pensiamo anche alla lettura che Massimo La Torre ci offre delle diverse teorie filosofiche del diritto contemporanee, non scontate, non sempre frequentate, eppure non certo di secondaria importanza. Ci riferiamo ad esempio all'opera di Neil MacCormick, definito dall'Autore «il vero continuatore della prospettiva hartiana»[3], suggerendo una linea interpretativa che pone in dialogo, in modo non certo banale, il neoistituzionalismo e il positivismo giuridico. E segnaliamo ancora l'emersione di coordinate generali a sostegno di una visione critica del giuspositivismo e di un rilancio della normatività in ambito giusfilosofico. Ricordiamo qui il capitolo dedicato alla figura di Carlos Santiago Nino, la cui teoria assu-

[1] M. La Torre, *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*, Firenze, Leo S. Olschki, 2020, pp. 263.

[2] Ivi, p. 183.

[3] Ivi, p. 74.

 DOI 10.53148/1038

me su di sé pathos e responsabilità, collocandosi sullo sfondo della vicenda delle dittature argentine. Con riguardo a Nino, vorremmo sottolineare pure un'altra questione di fondamentale importanza evidenziata da Massimo La Torre: la polemica nei confronti del teorico giuspositivista che tradizionalmente si fa forte della legge di Hume e della conseguente presunta inconsistenza del discorso normativo, per corroborare la propria visione unidimensionale del diritto. La non derivabilità di un discorso normativo da un discorso descrittivo al contrario non implica che il discorso normativo sia necessariamente infondato o ingiustificabile. Questa svolta, di valenza metodologica oltre che teorica, induce La Torre a definire Carlos Nino come colui che «ha svolto un'azione per certi versi paragonabile a quella di John Rawls e Ronald Dworkin»[4]. In effetti è precisamente questo uno dei passaggi decisivi nella riabilitazione del pensiero normativo degli ultimi Trent'anni del Novecento. John Rawls con *A Theory of Justice* (1971), Hans Jonas con *Prinzip Verantwortung* (1979), Carlos Santiago Nino con *La validez del derecho* (1985) e poi a seguire Jürgen Habermas con *Faktizität und Geltung* (1992) – l'autore di grande rilievo, forse un po' trascurato da La Torre – e Ronald Dworkin con *Justice for Hedgehogs* (2011) sono senz'altro tappe decisive per riaprire un discorso, quello normativo appunto, che a oggi appare di indiscutibile consistenza e vitalità. A sugellare l'approdo valga la considerazione affidata da Dworkin al suo fondamentale *Giustizia per i ricci*: «Il principio di Hume – scrive – viene spesso interpretato come se avesse conseguenze chiaramente scettiche, giacché lascia intendere che non possiamo scoprire, solo attraverso i modi del conoscere che abbiamo a disposizione, se una qualsiasi delle nostre convinzioni etiche o morali sia vera. In realtà […] questo principio produce la conseguenza opposta. Mina alla base lo scetticismo filosofico, dal momento che la proposizione che non è vero che il genocidio sia sbagliato è essa stessa una proposizione morale e, se il principio di Hume è corretto, tale proposizione non può essere provata da nessuna scoperta logica o fattuale riguardo alla struttura fondamentale dell'universo. Il principio di Hume […] non convalida – questo il punto – lo scetticismo sulla verità morale, ma piuttosto *l'indipendenza della morale* come settore della conoscen-

[4] Ivi, p. 171.

za a sé, dotato dei propri criteri di indagine e di giustificazione»[5]. E proprio Nino, ci racconta e spiega La Torre, aveva da tempo chiarito che «dietro il concetto di diritto del giuspositivista si cela il nulla (l'irrilevanza) oppure una specie di giusnaturalismo dai vaghi tratti comunitaristici»[6].

Il terzo piano di lettura, quello sul quale pure vorremmo soffermarci sempre brevemente, è il primo in realtà che balza all'attenzione del lettore.

Diritto contro se stesso, il titolo, richiama immediatamente alla memoria un altro titolo, quello volutamente contraddittorio del saggio di un grandissimo filosofo del diritto tedesco, colui che forse ha aperto le danze di un ripensamento concettuale del diritto e della sua natura dopo il 1945, Gustav Radbruch. L'idea che si possa, e quindi si debba, parlare di legalità senza diritto e di un diritto sovralegale (ovviamente ci riferiamo al contributo radbruchiano del 1946: *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*) significa rimettere in discussione il concetto stesso di diritto, interrogarsi su cosa qualifichi il diritto come tale e soprattutto cosa non debba mancare perché esso possa venir ritenuto tale. Nel terzo minuto di *Fünf Minuten Rechtsphilosophie*, il primo intervento dopo la guerra, pubblicato, subito, appena possibile, nel settembre del 1945 sulle pagine della «Rhein-Necker-Zeitung», Radbruch evidenzia la consapevolezza di non dover rigettare il valore della forma della legge, quale garanzia della certezza, e di dover parimenti individuare una soglia oltre la quale una legge cessi di essere tale per l'eccessiva iniquità del suo contenuto (terribili esempi a lui prossimi sono due delle leggi di Norimberga emanate nel 1935, quella sulla revisione della cittadinanza e quella per la protezione del sangue e dell'onore tedeschi). Non solo. Egli individua e valorizza quale componente decisiva per dire diritto la volontarietà del fine della giustizia. L'*incipit* del paragrafo recita: «Diritto è volontà di giustizia», un passaggio che Radbruch si affretta immediatamente a spiegare: «Se le leggi negano consapevolmente la volontà di giustizia, per esempio i diritti umani lasciano gli uomini all'arbitrio e falliscono, allora a queste leggi manca validità, allora il popolo non deve loro alcuna ubbi-

[5] R. Dworkin, *Justice for Hedgehogs* (2011), trad. it. *Giustizia per i ricci*, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 31, corsivo nostro.

[6] M. La Torre, *Il diritto contro se stesso*, cit., p. 172.

dienza, allora anche i giuristi devono trovare il coraggio di negare loro il carattere della giuridicità (*Rechtscharakter*)»[7].

Questa sensibilità verso l'universo del diritto nel suo complesso ci pare lo sfondo familiare anche al libro *Il diritto contro se stesso*, uno sfondo nel quale l'idea riduzionistica di un diritto che ambisce a «vestire i panni neutrali della "scienza"»[8] – come pretende il giuspositivista classico o "esclusivo" – non è plausibile, posta l'esigenza ormai storicamente affermatasi di tenere conto delle «proprie implicazioni e responsabilità di "politica del diritto"»[9], del coinvolgimento di princìpi e valori entro il «recinto» della comprensione del diritto, «dell'esperienza giuridica»[10], della deontologia delle professioni legali[11].

Queste le prime riflessioni che il libro di Massimo La Torre può suggerire, grazie anche al limpido percorso di analisi che presenta e che attraversa l'intera discussione filosofica sul diritto degli ultimi cinquant'anni, sempre ad alta ed evidente tensione normativa. Alla fine del testo, in Appendice, per queste stesse ragioni che abbiamo cercato qui di trasmettere rapidamente, incontriamo l'esplicita messa in discussione del paradigma legalistico[12]. Abbiamo cioè una riflessione sull'ambivalenza della legge e sull'ambiguità e scivolosità del diritto quando vengono fatti coincidere, mollando cioè la presa sulla costitutiva – questo in un «minuto» ci ricordava già Radbruch – pretesa di correttezza e di basica giustizia del diritto, una pretesa che si estende anche alla sua dimensione applicativa. «La logica d'applicazione della legge è defettibile, e va sostenuta da ragioni anche morali. Il carattere normativo, deontologico, della ragione pratica non va fatto coincidere necessariamente con una versione legalistica di questa»[13], il diritto per essere tale, per non perdere di vista le sua ragioni costitutive non deve infine scollarsi dalla sua filosofia. «Le norme – osserva l'Autore in uno dei luoghi conclusivi della sua trattazione – anche (e probabilmente soprattutto) nel momento della loro concretizzazione, dell'applicazione al

[7] G. Radbruch, *Fünf Minuten Rechtsphilosophie* (1945), trad. it. *Cinque minuti di filosofia del diritto*, trad. it. *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Milano-Udine, Mimesis, 2021, p. 119.

[8] M. La Torre, *Il diritto contro se stesso*, cit., p. 227.

[9] *Ibidem.*

[10] Ivi, p. 228.

[11] Ivi, pp. 229, 232.

[12] Ivi, p. 244.

[13] Ivi, p. 245.

caso specifico, abbisognano di ragioni, e le ragioni di *teoria*. Anche per l'Azzeccagarbugli, per il leguleio pronto a difendere la causa più redditizia, e la più ingiusta, e gli interessi del più forte, quali che essi siano, anche per questo cinico figuro – i cui lombi appaiono sempre più prolifici – deve rimanere fermo che il diritto è, e in misura rilevante sempre rimane, la sua *filosofia*. Certo, ciò si può negare, e in vero lo si fa correntemente. Ma allora ci ritroveremo dinanzi al *diritto contro se stesso*»[14].

Vorremmo però concludere queste poche considerazioni sul libro di Massimo La Torre con una citazione questa volta volutamente fuori contesto, il passaggio di uno scrittore, uno scrittore caro all'Autore, Thomas Mann. Non è il passo di un romanzo, anche se sicuramente alcuni luoghi di *Doctor Faustus* sarebbero stati appropriati, riguardando non di rado la questione generalissima del rapporto tra legge e diritto nel Novecento.

Si tratta piuttosto di qualche riga estratta da una conferenza poi pubblicata, come molte altre del resto di quegli anni, tenuta in America nel 1938 e intitolata: *La certa vittoria della democrazia.* Così Mann in un passaggio: «La violenza è un principio altrettanto umanamente immortale quanto il suo contrario, l'idea del diritto; essa è il principio inesorabilmente creatore di fatti, essa può tutto o quasi tutto; dopo che si è assoggettata i corpi con la paura, si assoggetta anche i pensieri poiché a lungo andare l'uomo non può condurre una vita doppia; per essere in armonia con se stesso è costretto ad adattare i suoi pensieri alla condotta esteriore, alla quale la violenza lo obbliga. Di tutto questo è capace la violenza. Ogni giorno noi vediamo il diritto impallidire e annullarsi di fronte ad essa, poiché la violenza è la materia che opprime e nella pratica rimane per lo più vincitrice, mentre il diritto è soltanto un'idea. Ma questo "soltanto", per quanto suoni amaro e pessimistico, è tuttavia colmo di fierezza e della più decisa fiducia: fiducia che non nasce da un idealismo sciocco e lontano dalla natura, ma al contrario conosce la natura e la realtà dell'uomo meglio, più perfettamente, che non la fede nella violenza, solo mediocremente consapevole di sé»[15].

Nella nostra lettura del libro *Il diritto contro se stesso*, ad affiorare è questa stessa consapevolezza, la consapevolezza della strutturale

[14] Ivi, p. 229.

[15] T. Mann, *Vom kommenden Sieg der Demokratie* (1938), trad. it. *La certa vittoria della democrazia*, in Id., *Moniti all'Europa*, Milano, Mondadori, 2017, pp. 125-154: 129.

ambivalenza del diritto nel suo rapporto con la violenza, la sua finalità e il suo concetto; il senso e l'importanza, anche politico-sociale e morale, della giustificabilità argomentativa della sua pretesa normativa; la fiducia e la tenacia nell'affermare un'idea del diritto come riduzione della violenza contraria a quelle invece a essa pericolosamente disponibili; infine, la responsabilità del giurista e l'importanza del suo coraggio nella coerenza.

32. dianoia

Saggi

CARMEN DI LORENZO
Filolao fonte del Filebo *di Platone?*

STEFANO SIMONETTA
Un Dio, due vicari. La dottrina del dualismo dei poteri nell'Europa latina medievale

ROBERTO LEVONI
Politica e religione, scienza e ragione. Koerbagh e Spinoza a confronto

GAETANO ANTONIO GUALTIERI
La filosofia di Giambattista Vico fra ontologia della prassi e concetto di libertà

FABIANA FRAULINI
*Nobiltà, giurisdizioni signorili, parlamenti. La monarchia moderata nell'*Esprit des lois

MANUEL FIORI
L'inconscio: un problema "kantiano"?

PAOLO MURRONE
La gestualità politica della filosofia: sulle origini del concetto di critica nel primo Marx (1837-1841)

ROMANO MARTINI
Produzione, astrazione e rapporti sociali. Il metodo marxiano per la critica dell'economia politica

CLAUDIO DAVINI
Evoluzionismo e anti-darwinismo: la posizione di Charles S. Peirce

ADAMAS FIUCCI
"Una potenza irresistibile modificatrice della vita": l'abitudine nella dissertazione medico-filosofica di Pietro Dagna

MASSIMILIANO MUCI
Nishida Kitarō's Pure Experience *and its Relationship with Transcendental Philosophy*

PAOLA PUGGIONI
Walter Benjamin: allegoria e linguaggio sovrano

PHILIPP RAUH
Psychiatry and the Nazi. The Role of Dr. Berthold Kihn

GIULIO GRECO
Dialettiche dell'Illuminismo. Una ricognizione del dibattito storiografico sull'«Illuminismo radicale»

Note

Recensioni

ISSN 1125-1514